

b) contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento della spesa preventivata.

1-bis. È inoltre autorizzata, nel limite massimo di 100 miliardi di lire, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari che rivestono particolare importanza ai fini della attuazione del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 11, comma 4, punto 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

1-ter. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 20 per cento della spesa ammessa al finanziamento”.

2. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1997 n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente: - “4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto. A tal fine la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i mutui suindicati alle Società Concessionarie del pubblico servizio di distribuzione del gas metano.”

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

48. 01. (ex 48. 0. 7). Santori.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

(A.C. 5267 — sezione 27)

**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 49.

(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale).

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipo-

tesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo delle aree corrisposto all'atto della compravendita e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, con riferimento alla data della acquisizione decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

(A.C. 5267 – sezione 28)

**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

**MISURE IN MATERIA DI POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO**

ART. 50.

*(Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da

cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con numero di cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la

solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimerlo.

50. 1. (ex 49. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Assegno ai nuclei familiari con particolari condizioni economiche).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti in età inferiore ai 18 anni, nonché con due o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, di cui uno riconosciuto invalido civile con invalidità permanente al 100 per cento o cieco civile affetto da cecità totale o minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto di cui al successivo comma 4, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato dal comma 2. Per nuclei familiari con diversa composizione il richiamato re-

quisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto n. 109 del 1998.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda ai cittadini ivi residenti sulla base di quanto stabilito dai singoli comuni.

3. Per le finalità del presente articolo è prevista la compartecipazione al gettito derivante dall'imposta sulle persone fisiche nei limiti di 390 miliardi per l'anno 1999, 400 miliardi per l'anno 2000 e 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Le aliquote di compartecipazione, stabilite entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica sono riferite al gettito IRPEF riscosso nel 1997 e la ripartizione tra i singoli comuni del 90 per cento del gettito complessivo delle compartecipazioni è effettuata in ragione del gettito IRPEF riscosso nel medesimo comune. Il restante 10 per cento del gettito complessivo delle compartecipazioni costituisce il Fondo famiglia presso la Presidenza del Consiglio. Con decreto del Presidente del consiglio di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale da emanarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sono individuati i Comuni in cui gli introiti derivanti dalla compartecipazione non sono sufficienti a far fronte alle domande degli aventi diritto, nonché le quote spettanti ai medesimi tenuto conto del numero delle richieste degli aventi diritto non coperte da introiti propri.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo inclusa la rideterminazione dei parametri dell'ISE di modo che questi siano riferiti al diverso costo della vita rilevato su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provin-

ziale e la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

50. 3. (ex 49. 18). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Assegno ai nuclei familiari con particolari condizioni economiche).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti in età inferiore ai 18 anni, nonché con due o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, di cui uno riconosciuto invalido civile con invalidità permanente al 100 per cento o cieco civile affetto da cecità totale o minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto di cui al successivo comma 4, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato dal comma 2. Per nuclei familiari con diversa composizione il richiamato requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto n. 109 del 1998.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda ai cittadini ivi residenti sulla base di quanto stabilito dai singoli comuni.

3. Per le finalità del presente articolo è prevista la compartecipazione al gettito derivante dall'imposta sulle persone fisiche nei limiti di 390 miliardi per l'anno 1999, 400 miliardi per l'anno 2000 e 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Le aliquote di compartecipazione, stabilite entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della program-

mazione economica sono riferite al gettito IRPEF riscosso nel 1997 e la ripartizione tra i singoli comuni del gettito complessivo delle compartecipazioni è effettuata in ragione del gettito IRPEF riscosso nel medesimo comune.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo inclusa la rideterminazione dei parametri dell'ISE di modo che questi siano riferiti al diverso costo della vita rilevato su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale e la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

50. 4. (ex 49. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 1.

50. 5. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni con le seguenti: con nuclei familiari composti dal coniuge non legalmente separato, da 3 o più figli, fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limite di età se si trovino in una situazione d'infermità fisico o mentale che pregiudichi la possibilità di dedicarsi al proficuo lavoro.

50. 41. (ex 49. 24) Lucchese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli con le parole: con due o più figli.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 6. (ex 49. 11). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli tutti con le parole: con tre o più figli di cui almeno uno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 8. (ex 49. 7). Burani Procaccini, Baia-monte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli tutti con le parole: con tre o più figli di cui almeno due.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 7. (ex 49. 6). Burani Procaccini, Baia-monte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, aggiungere le seguenti nonché con due o più figli, tutti con età inferiore a 18 anni, di cui uno riconosciuto invalido civile con invalidità permanente al 100 per cento o cieco civile affetto da cecità totale o minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato,.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

50. 9. (ex 49. 13) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: età inferiore ai 18 anni aggiungere le seguenti: o maggiorenni non economicamente indipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 10. (ex 49. 28). Guidi.

Al comma 1, dopo le parole: 18 anni aggiungere le seguenti: o 33 anni nel caso di comprovata impossibilità ad accedere al lavoro a causa dell'inesistenza territoriale delle relative opportunità.

50. 11. Malavenda.

Seguono altri 150 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 1, dopo le parole: 18 anni aggiungere le seguenti: o 24 anni nel caso di comprovata impossibilità ad accedere al lavoro a causa dell'inesistenza territoriale delle relative opportunità.

50. 12. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: 18 anni aggiungere le seguenti: o 33 anni e 50 settimane.

50. 13. Malavenda.

Seguono altri 221 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 1, dopo le parole: 18 anni aggiungere le seguenti: o 28 anni e 17 settimane.

50. 14. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole lire 36 milioni annue con: lire 60 milioni annue.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 15. (ex 49. 27). Guidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 36 con la seguente: 29.

50. 17. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 36 con la seguente: 30.

50. 16. Malavenda.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere, il seguente: Tale assegno va ad aggiungersi all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

50. 42. (ex 49. 25) Lucchese.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per i nuclei familiari in cui uno o due dei figli siano di età inferiore agli anni 18, coloro che avessero un'età compresa tra gli anni 18 e 24 devono risultare iscritti alle liste di collocamento o essere studenti universitari in corso.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 18 (ex 49. 8). Burani Procaccini, Baia-monte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 2.

50. 19. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: a domanda con le seguenti parole: a tutti coloro che avendone i requisiti ne hanno fatto richiesta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

50. 21. (ex 49. 4). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune partecipa alla spesa annua per la concessione agli aventi diritto dell'assegno di cui al presente articolo nella misura del 10 per cento.

50. 22. (ex 49. 14). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sussidio di povertà di cui al presente articolo è corrisposto inoltre a tutti i lavoratori dipendenti inquadrati nel contratto nazionale metalmeccanico di categoria con qualifica di operaio in quanto l'ammontare annuo dell'insieme degli istituti salariali da loro percepito non supera i 30 milioni lordi.

50. 24. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni sono inoltre tenuti a pubblicizzare che il sussidio di povertà di cui al presente articolo è corrisposto anche ai lavoratori dipendenti dell'industria pubblica e privata, con almeno tre figli a carico, inquadrati con la qualifica operaia definita dai relativi contratti nazionali di categoria, considerato che l'ammontare annuo dell'insieme degli istituti salariali da loro percepiti non supera i 30 milioni lordi di lire.

50. 40. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: per valori dell'ISE sino alla fine del comma

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

50. 25 (ex 49. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

50. 26. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati *con le seguenti:* su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale.

50. 27. (ex 49. 15). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 5, sostituire le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Banca d'Italia.

50. 28. Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole da: in lire 390 miliardi *sino alla fine del comma con le seguenti:* in lire 420 miliardi per l'anno 1999, in lire 440 miliardi per l'anno 2000, e in lire 450 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

50. 43. (ex 49. 26). Lucchese.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

Al comma 5, sostituire la cifra: 400 con la seguente: 1.700.

50. 29. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la cifra: 400 con la seguente: 700.

50. 30. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la cifra: 405 con la seguente: 700.

50. 31. Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque ferma restando la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi al comma 1 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

50. 32. (ex 49. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

50. 33. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: per l'applicazione del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* Devono in ogni caso essere previste modalità applicative tali da garantire la rapidità della notificazione da parte dei comuni, la piena conoscibilità da parte di tutti i soggetti interessati, nonché la snellezza delle procedure d'accertamento ed erogazione dell'assegno.

50. 34. (ex 49. 9). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 6 dopo la parola inclusa aggiungere le seguenti: la rideterminazione dei parametri dell'ISE di modo che questi siano riferiti al diverso costo della vita rilevato su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale e.

50. 35. (ex 49. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sussidio di povertà.

50. 36. Malavenda.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Misure in materia di tutela del diritto allo studio).

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Ciascun docente è tenuto a mantenere i libri di testo da lui indicati al collegio dei docenti per un periodo di almeno 5 anni.

1-ter. Eventuali nuove edizioni dei testi adottati non pregiudicano la validità delle precedenti nel caso in cui la parte didattica non abbia subito significative modificazioni.

1-quater. Le istituzioni scolastiche determinano, nell'ambito della propria autonomia, i fondi per l'acquisto dei libri di testo adottati da destinare in comodato agli allievi che ne fanno richiesta. I testi da acquistare sono stabiliti dal collegio dei docenti, sentito il parere del consiglio dei genitori.

1-quinquies. Il comodato è gratuito nella scuola dell'obbligo; soggetto al pagamento di un quinto del prezzo di copertina del volume prestato nelle altre classi della scuola secondaria. Hanno titolo preferenziale le richieste degli studenti bisognosi o meritevoli.

1-sexies. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le istruzioni generali per determinare la quota minima di risorse che le istituzioni devono destinare alla finalità del comma 1, i criteri per la valutazione delle richieste, nonché le regole per l'uso, la conservazione ed il rimborso in caso di perdita o danneggiamento dei volumi prestati.

50. 01. (ex 49. 015). Piscitello.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle

tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte

di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo com-

preso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 29)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 51.

(Assegno di maternità).

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situa-